Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 03/03/2026

FATTO

La ricorrente – insoddisfatta degli esiti dell'interlocuzione intrattenuta con l'intermediario nella fase del reclamo – adiva questo Arbitro deducendo di aver sottoscritto, in data 01/02/21, un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile per un importo totale del credito di € 2.577,55, da restituire in 120 rate da € 42,00, nonché l'addebito di commissioni di distribuzione per € 604,80, e di commissioni a favore dell'intermediario per € 687,68.
Faceva presente che il contratto fosse assistito da una copertura assicurativa obbligatoria a protezione del credito, contro il rischio decesso e perdita d'impiego della contraente.
Affermava di essere stata veniva licenziata nel mese di gennaio 2022 e che la società datrice di lavoro, con l'ultima busta paga, avesse trattenuto e corrisposto all'intermediario il TFR fino ad allora maturato, corrispondente ad € 1.722,36; soggiungeva che la stessa società avesse pure segnalato che le quote mensili scadute e rimborsate sino a quel momento fossero 9 e che il montante residuo dopo la trattenuta del TFR fosse di € 2.939,64.
Rilevava che l'intermediario avesse denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa, dalla quale riceveva un indennizzo di € 1.925,06; in conseguenza di ciò quest'ultima si era surrogata nelle ragioni di credito vantate dall'intermediario.
Osservava, pertanto, che – per il tramite di nuovi vari datori di lavoro – avesse quindi continuato a versare tanto le quote mensili che i TFR di volta in volta maturati.

Riteneva, di conseguenza, di aver diritto al rimborso di un'eccedenza di € 596,03 versata a favore dell'intermediario a seguito della liquidazione del TFR del primo datore di lavoro e dell'intervento della compagnia assicurativa, che accreditavano complessivamente all'ente finanziario € 3.647,42, di fronte di un debito residuo di € 3.051,39 indicato nel conteggio estintivo; affermava di aver pure diritto, in ottemperanza alle statuizioni della sentenza "Lexitor", alla restituzione secondo il criterio c.d. della curva degli interessi della quota parte dei costi di distribuzione, per € 514,27.
Chiedeva, pertanto, il rimborso dell'importo complessivo di € 1.110,03, oltre agli interessi legali.
Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto considerava la richiesta restitutoria priva di fondamento, in quanto la compagnia assicurativa era intervenuta in forza di accordo contrattuale esistente esclusivamente nei confronti dello stesso intermediario, fondato sulla polizza di cui era contraente e beneficiario. Precisava, peraltro, che alcun onere fosse stato posto a carico del ricorrente a titolo di premio; pertanto, riteneva che la ricorrente non potesse pretendere alcun rimborso in relazione ai costi contrattuale non goduti.
Rilevava che la ricorrente non avesse neppure fornito la prova dell'effettivo rimborso, in favore della società assicurativa, del debito derivante dal contratto di finanziamento in esame.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava la ricorrente, la quale – a sostegno della propria richiesta – richiamava il principio di diritto enunciato dal Collegio di coordinamento (dec. n. 13305/2028), precisando che la compagnia di assicurazioni avesse esercitato il diritto di rivalsa nei propri confronti.
Evidenziava che i costi del finanziamento fossero indicati nel contratto come "ripetibili", in quanto volti a remunerare attività che sono cessate all'atto dell'estinzione anticipata del finanziamento; rilevava, in ogni caso, che una parte consistente del debito residuo, prima dell'intervento della compagnia assicurativa, fosse stato liquidato tramite TFR della debitrice.
Soggiungeva che il debito nei confronti della compagnia assicurativa stesse per essere estinto, mancando poche quote per integrare il rimborso totale degli importi per i quali era intervenuta la surroga, come dimostrato dalle buste paga versate in atti.

DIRITTO

La domanda proposta dalla ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione dell'eccedenza versata a favore dell'intermediario a seguito della liquidazione del TFR del primo datore di lavoro e dell'intervento della compagnia assicurativa, nonché di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo degli stessi, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.
Risulta incontroverso tra le parti che la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta in data 08/01/2022; dai dati riportati nella busta paga di gennaio 2022, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente, risulta che datore di lavoro della cliente avesse trattenuto dalle sue competenze le somme spettanti a titolo di TFR per € 1.722,36.
In assenza di ulteriore indicazione specifica, viene riportata una cifra di € 2.939,64 a titolo di "residuo", laddove non è chiaro se il riferimento sia al debito residuo del finanziamento, alla luce dell'interruzione anticipata del piano di ammortamento
Con la comunicazione del 14 marzo 2025, su richiesta formale della cliente, la compagnia assicurativa ha confermato che, dopo la denuncia del sinistro ad opera dell'intermediario (avvenuto nel maggio 2022), avrebbe liquidato allo stesso l'importo residuo di € 1.925,26, come da quietanza di pagamento rilasciata all'epoca dei fatti; nella stessa missiva, l'impresa assicurativa ha pure confermato di aver esercitato il diritto di surroga nei diritti vantati dall'ente finanziatore nei confronti della cliente, affermando di aver affidato l'incarico di recupero del credito ad una società esterna.

Dalla documentazione in atti sembrerebbe che il credito vantato, in ragione della surroga esercitata, dalla compagnia assicurativa nei confronti della cliente sia stato rateizzato, con il mantenimento delle quote mensili e della durata originariamente prevista in forza del finanziamento; la compagnia assicurativa ha altresì fornito il dettaglio dei versamenti mensili fino a quella data effettuati dalla cliente, mediante trattenute operate dai datori di lavoro che si sono succeduti nel tempo.
La questione concernente la retrocedibilità degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento avvenuta a causa della risoluzione del rapporto di lavoro del cedente, con susseguente intervento della compagnia assicurativa che copriva il "rischio impiego", è stata affrontata dal Collegio di Coordinamento, che ha espresso il seguente principio di diritto: "nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall'intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l'assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti" (cfr. dec. nn.13305 e 13306 del 19/06/2018).
Nel caso di specie, risulta documentalmente, oltre ad essere incontestato tra le parti, che il costo assicurativo sia stato sopportato dall'intermediario e che la compagnia assicurativa abbia esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della cliente (sebbene i relativi importi non siano ancora stati dalla stessa integralmente corrisposti, alla luce della avvenuta rateizzazione del credito operata a suo favore).
Ad ogni buon conto, risulta inoltre dalla busta paga versata in atti e non contestato dall'intermediario che anche il TFR della ricorrente (e quindi una ulteriore somma ad ella pacificamente riconducibile) sia stato destinato a tale titolo.
A fronte di ciò, non risulta versato in atti un conteggio estintivo (né le parti riferiscono se lo stesso sia effettivamente stato elaborato o meno); tuttavia, in mancanza di specifica contestazione da parte dell'intermediario, può ritenersi che l'estinzione del finanziamento sia intervenuta a gennaio 2022, a seguito della perdita d'impiego della cliente, in corrispondenza della nona rata di ammortamento. Di contro, risultano versati in atti la busta paga di gennaio 2022, con evidenza delle trattenute operate sul TFR e di un possibile "importo residuo" riferibile al finanziamento; l'atto di quietanza e contestuale esercizio di surroga rilasciato dalla compagnia assicurativa, a fronte della liquidazione operata a favore dell'intermediario; la notifica della surroga operata dalla predetta compagnia nei riguardi dell'attuale datore di lavoro della ricorrente e una copia del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento consegnato al momento della stipula.
Dalle tali evidenze documentali emerge che nella richiamata busta paga, il datore di lavoro della ricorrente avesse indicato un importo "residuo" – non è chiaro se riferito al debito sussistente nei confronti dell'ente finanziatore – pari ad € 2.939,64. Il piano di ammortamento consegnato alla cliente all'atto della stipula del contratto, assumendo come fondata l'ipotesi attorea delle 9 rate scadute sulle 120 totali, indicava a quel tempo un debito residuo di € 3.051,39, che è corrispondente alla somma assunta come dovuta, all'epoca dell'estinzione anticipata, dalla ricorrente.
Un importo simile ma non identico a quello riportato come debito residuo nella busta paga del datore di lavoro della ricorrente, è riportato invece in corrispondenza della scadenza della rata n. 16 (euro 2.939,30). A tal riguardo il Collegio deve rilevare che il contratto è stato stipulato a febbraio 2021 e, dunque, pur assumendo una decorrenza dell'ammortamento dal mese stesso di stipula o dal mese immediatamente successivo, non si sarebbe potuti giungere alla scadenza di 16 quote mensili all'epoca di verificazione del licenziamento (gennaio 2022, ovvero appena 11 mesi dopo la sottoscrizione del contratto).
Dall'esame di tutta la documentazione, risulta quindi che l'intermediario abbia incamerato in ragione dell'estinzione anticipata un importo maggiore sia alla quota indicata come debito residuo nel piano di ammortamento in corrispondenza della rata n. 9, sia alla somma indicata nella busta paga di gennaio 2022; in particolare, emerge *per tabulas* che, tra l'importo ricevuto a rimborso dall'ente finanziatore (€ 3.647,62) e l'importo indicato come debito residuo nel piano di ammortamento, in corrispondenza della scadenza della rata n. 9 (€ 3.051,39) sussiste una differenza di € 596,23 (sostanzialmente coincidente con quella di € 596,03, richiesta dalla ricorrente).

Deve pertanto essere riconosciuto il diritto della stessa di ottenere la somma di € 596,03.
Con riguardo alla richiesta di rimborso della quota non maturata degli oneri commissionali, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies t.u.b., come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 ("sentenza Lexitor"), le cui statuizioni non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, richiamata dall'intermediario, avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36).
A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 *sexies* TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva".
- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Detto orientamento appare comunque conforme all'assetto normativo riveniente dall'ulteriore modifica apportata dal d. l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.
Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.
Il Collegio, – rilevata la natura up front di quelle di distribuzione – accerta il diritto della ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 3,870.03	TAN	5.50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	42.00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	92.50%
Data di inizio del prestito	5/1/2021	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	86.70%

rate pagate	9	rate residue	111	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni distribuzione				604.80	Upfront	86.70%	524.37		524.37
			Totale	604.80					524.37

Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.110,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE